

STATUTO DEL Comitato per la Costituzione -Libertà e Umanità-

Comitato per la Cultura e la Diffusione dei Principi Costituzionali della Repubblica Italiana

TITOLO I -DENOMINAZIONE, CARATTERE E SEDE DEL COMITATO -

Articolo 1

Ai sensi degli Artt. 2 e 18 della Costituzione Italiana, con Atto (Verbale N.01/2026) quivi integralmente recepito, del giorno 28 marzo 2026, si è costituito un Comitato di volontariato di liberi cittadini denominato "**Comitato per la Costituzione - Libertà e Umanità**".

Articolo 2

(Carattere del Comitato)

Il Comitato **non ha** carattere partitico, sindacale o religioso e non persegue scopi di lucro.

Il Comitato è autonomo, opera per l'affermazione dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana e si prefigge obiettivi scientifici, culturali, di ricerca e di sussidiarietà.

La politica, nella sua più alta accezione di partecipazione dei cittadini alle decisioni riguardanti la collettività, in quanto dotata di spirito libero e irriducibile, è considerata uno strumento importante, che rientra nel possibile campo d'azione del Comitato

Il Comitato ha durata illimitata e potrà istituire sedi, filiali e succursali sia in Italia che all'estero.

Le modalità d'istituzione, la struttura, l'organizzazione, le dimensioni, l'autonomia, ed i compiti potranno essere stabiliti da un apposito regolamento interno.

Articolo 3

(Sede del Comitato)

Il Comitato ha sede in **Esine (Bs)** alla **via Torre n. 4**. Il cambiamento dell'ubicazione della sede non comporta modifica statutaria.

TITOLO II -FINALITA' DEL COMITATO -

Articolo 4

(Scopo del Comitato)

Il Comitato per i fini che persegue **non ha scopo di lucro**, pur potendo svolgere e partecipare ad attività nel campo economico sociale.

Il Comitato è regolato dal presente statuto ed agisce nei limiti del Codice Civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

Articolo 5

(Finalità del Comitato)

Il Comitato ha le seguenti finalità:

A. Educare e tutelare i propri membri in ossequio ai dettami costituzionali italiani.

B. Contribuire a custodire, tutelare e a promuovere nella società civile i principi e i valori statuiti nella Carta Costituzionale della Repubblica Italiana.

Articolo 6

(Campi d'azione del Comitato)

Il Comitato potrà operare in Italia e all'estero svolgendo ogni attività e compiendo tutti gli atti e tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni o Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

Articolo 7

(Tutele del Comitato)

Per il perseguimento degli obiettivi sociali di cui all'art. 5, commi A-B-C-D, e per la tutela del diritto all'azione finalizzata al conseguimento degli scopi sociali di cui agli articoli 4 e 6, il Comitato potrà costituirsi in giudizio anche come parte civile e fare ricorso al credito in tutte le sue forme.

TITOLO III

-I SOCI -

Articolo 8

(Adesione di un Membro)

Possono far parte del Comitato in qualità di **Membro** tutti i liberi cittadini italiani ed esteri che ne facciano richiesta scritta e abbiano versato la quota di adesione annuale (allorquando prevista).

La forma e le modalità di adesione sono stabilite da un apposito regolamento interno.

Il mancato pagamento della quota annuale (allorquando prevista) è causa di decadenza dallo status di Membro.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente, differenziate tra membri ordinari ed altre categorie di membri che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari finalità utili al perseguimento degli scopi sociali.

Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, ha facoltà di nominare ogni anno dei soci onorari tra coloro che nel corso del proprio operato si sono distinti per particolari meriti connessi alle finalità del Comitato.

Articolo 9

(Diritti e doveri di un Membro)

Tutti i Membri, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dal Comitato ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi del Comitato.

Ogni Membro ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota sociale versata (allorquando prevista).

I Membri hanno diritto alle informazioni stabilite dalle leggi e dallo statuto.

I Membri hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali, nonché di pagare annualmente la quota sociale di adesione (allorquando prevista). I membri che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni del Comitato

Le prestazioni fornite dai membri sono a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo

Articolo 10

(Cessazione di un Membro)

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita sociale del Comitato.

Le quote o i contributi del Comitato sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

La qualità di Membro cessa esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

A: Recesso o morte di un membro

B. Mancato pagamento della quota sociale annuale (allorquando prevista), nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata

- C. Espulsione per gravi motivi (deliberato dal Consiglio Direttivo).
- D. Dimissioni scritte.
- E. Perdita dei requisiti.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato

I Membri receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato (ove fosse previsto).

I Membri esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.

Articolo 11

(Disposizioni disciplinari)

Le possibili sanzioni disciplinari possono essere:

- A. Biasimo scritto.
- B. Sospensione dalla carica.
- C. Destituzione dalla carica.
- D. Espulsione.

Le sanzioni sono comminate dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Presidente (se è l'unico Proboviro) o del Collegio dei Probiviri (laddove previsto).

TITOLO IV

-ORGANISMI DELL'ASSOCIAZIONE -

Articolo 12

(Organi del Comitato)

Sono organi del Comitato:

- A. l'Assemblea dei Membri [cfr. Art. 13]
- B. il Presidente (come unico Proboviro) [cfr. Art. 15]
- C. il Consiglio Direttivo [cfr. Art. 16]

Tutte le cariche elettive sono assunte a titolo gratuito.

Articolo 13

Assemblea dei Membri

L'Assemblea dei Membri è composta da tutti gli iscritti in regola ed è il massimo organo deliberativo.

A. Convocazione

L'Assemblea dei Membri è convocata almeno una volta all'anno per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo (laddove vi fossero entrate e/o uscite economiche), eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche all'associazione.

L'assemblea è convocata: (i) in via ordinaria dal Presidente; (i) in via straordinaria, qualora ve ne fossero motivate ragioni, dal Presidente, dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno 1/3 dei Membri.

La convocazione deve avvenire mediante affissione d'avviso presso la sede sociale, almeno 15 giorni prima; e inoltre con comunicazione scritta, trasmessa via social (Signal o altro media) o tramite posta elettronica e contestuale pubblicazione sul sito WEB del Comitato (laddove venisse realizzato), almeno 15 giorni prima della riunione.

Nell'avviso di convocazione vanno indicati la sede, l'ora d'inizio e l'ordine del giorno.

B. Validità

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli iscritti, in seconda convocazione (da tenersi almeno un'ora dopo la prima) qualunque sia il numero dei presenti.

C. Votazioni

Ogni Membro ha diritto ad un solo voto e sono ammesse al massimo due deleghe per Membro.

Le decisioni sono normalmente assunte con voto palese tranne quanto previsto al successivo articolo – Assemblea elettiva.

Le delibere saranno valide solo se assunte con il parere favorevole di almeno il 50% +1 (cinquanta per cento più uno) dei presenti aventi diritto al voto.

Per le delibere in merito alle modifiche del presente statuto, invece, è richiesta una maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) dei presenti aventi diritto al voto.

D. Attribuzioni

Sono di competenza dell'Assemblea:

- la discussione di problemi e opportunità relativi agli aspetti scientifici, culturali, economici e di quant'altro sia attinente all'oggetto sociale, sia a carattere nazionale che locale, nonché la politica organizzativa dell'Associazione
- l'elezione degli organismi direttivi (secondo quanto previsto dal successivo articolo – Assemblea Elettiva)
- l'approvazione delle modifiche allo statuto proposte dal Consiglio Direttivo
- l'approvazione del bilancio preventivo (laddove vi fossero entrate e/o uscite economiche) e del programma annuale di attività presentati dal Consiglio Direttivo
- l'approvazione del bilancio consuntivo (laddove vi fossero entrate e/o uscite economiche)
- la delibera per eventuali spese economiche
- l'eventuale cambiamento della sede.

E. Svolgimento

L'assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio Presidente, che può essere diverso da quello del Comitato, il quale ha il compito di:

- leggere l'ordine del giorno in apertura d'Assemblea;
- accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti;
- mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Membro possa esprimere le proprie opinioni indisturbato;
- curare che venga rispettato l'ordine del giorno;
- controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario;
- dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

Il Segretario dell'Assemblea di norma è il Segretario del Comitato. In caso di sua assenza, l'Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l'incarico a un altro Membro tra i presenti.

Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, gli eventuali bilanci e i rendiconti approvati dall'assemblea.

Il libro verbali resta sempre depositato presso la sede e ogni Membro può consultarlo. Inoltre, un estratto del verbale, delle deliberazioni, dell'eventuale bilancio e dei rendiconti viene comunicato ai Membri mediante comunicazione scritta, trasmessa via social o tramite posta elettronica con contestuale pubblicazione sul sito web associativo (laddove venisse realizzato).

Articolo 14 (Assemblea Elettiva)

L'assemblea elettiva si svolge:

- ogni **2 (DUE) anni** per l'elezione del **Presidente** e del **Consiglio Direttivo**. Il Presidente, uno o più vice-Presidenti, il Segretario e il Tesoriere sono eletti direttamente dall'Assemblea dei Membri;

A. Convocazione

L'assemblea elettiva è convocata dal Presidente del Comitato, con comunicazione scritta, trasmessa via social (Signal o altro) o tramite posta elettronica e contestuale pubblicazione sul sito WEB associativo (laddove venisse realizzato), almeno 30 giorni prima della data. Nell'avviso di convocazione vanno indicati la sede, l'ora di inizio e l'ordine del giorno.

B. Modalità per la composizione delle liste elettorali

Entro 15 giorni dalla data prevista per l'Assemblea Elettiva, devono essere depositate in Segreteria le liste che intendono concorrere all'elezione.

Ogni lista, composta da un minimo di 3 ad un massimo di 15 soci, avrà come **Titolare di lista** il suo candidato Presidente e deve contenere:

- Il nome del **Presidente**
- Il nome del **Vice Presidente** o dei **Vice Presidenti**
- Il nome del **Segretario**
- Il nome del **Tesoriere** (che può essere lo stesso nome del Segretario)

I nomi dei **Consiglieri** che completano la lista.

La lista va quindi integrata con:

- il programma di politica associativa che si intende seguire nel proprio mandato;
- l'indicazione delle principali iniziative di rilevanza nazionale e internazionale, non solo culturali ma anche istituzionali, che si intende promuovere nel proprio mandato;
- il CV di tutti i candidati che saranno utilizzati nella diffusione delle candidature a tutti i Membri.

C. Modalità per la diffusione dei nominativi delle liste elettorali

La diffusione delle liste pervenute entro il termine di cui al precedente punto B, sarà effettuata dalla Segreteria del Comitato e sarà resa disponibile a tutti i Membri mediante comunicazione scritta, trasmessa via social (Signal o altro) o tramite posta elettronica e contestuale pubblicazione sul sito WEB associativo (laddove venisse realizzato).

Nelle informative saranno presentati per ciascuna lista palese:

- Il titolare della lista con il suo curriculum vitae
- Ciascuno degli altri componenti con il loro breve curriculum
- il programma di politica associativa che si intende svolgere nel proprio mandato.

Sono ammesse altre forme di diffusione delle liste purché:

- siano auto-gestite ed auto-finanziate dai candidati;
- non sia utilizzato il logo o il simbolo del Comitato;

- non sia fatta propaganda elettorale durante le manifestazioni del Comitato;
- il contenuto non risulti denigratorio verso altri candidati o altre liste e rispetti il codice deontologico del Comitato.

D. Eleggibilità di un Membro

Possono essere eletti (e quindi anche candidarsi) tutti i Membri che:

- hanno regolarizzato la propria iscrizione entro il 31 gennaio dell'anno in cui si tiene l'Assemblea elettiva;
- sono membri del Comitato da almeno 365 giorni
- all'atto della candidatura non ricoprono incarichi direttivi in altre associazioni o comitati con analoghe finalità;
- non sono stati oggetto di sanzioni disciplinari in seno al Comitato.

E. Scheda elettorale

La scheda elettorale dovrà contenere, in ordine alfabetico e per ogni lista, il nome di tutti i candidati.

F. Elettori

All'Assemblea Elettiva hanno diritto di partecipare tutti i soci con diritto di **voto** elettorale, ossia quelli in regola con gli adempimenti sociali.

Ciascun Membro può delegare **per iscritto** un altro Membro, purché in regola con l'iscrizione dell'anno corrente al momento della delega.

Ciascun Membro può essere portatore al massimo di due deleghe.

G. Verifica requisiti elettorali e validità dell'assemblea elettiva

Prima dell'inizio dell'assemblea, la Segreteria procederà alla raccolta degli aventi diritto al voto e delle eventuali deleghe ricevute.

In presenza di deleghe, procederà con la verifica formale della regolare iscrizione all'anno corrente di ciascun Membro Delegato secondo quanto risulterà dall'elenco Membri prodotto alla data della convocazione dell'assemblea.

A seguito di questa verifica saranno consegnate al Membro Delegato le schede elettorali spettanti.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati la maggioranza dei Membri ed è validamente costituita in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei Membri presenti.

H. Modalità di conduzione e di proclamazione dei risultati elettorali

I lavori dell'Assemblea sono diretti e controllati da un Presidente e verbalizzati da un Segretario nominati dai Membri presenti, all'inizio dell'assemblea con voto palese.

I Membri presenti nominano inoltre, sempre con voto palese, la Commissione Elettorale costituita da almeno 2 (due) tra i Membri presenti che non sono candidati a ruoli sociali, per facilitare le operazioni di voto e accelerare lo scrutinio delle schede.

La votazione avviene a scrutinio palese, con alzata di mano

Al termine delle votazioni, la Commissione elettorale procederà alla proclamazione dei risultati.

Verrà proclamata vincitrice la lista elettorale che avrà ottenuto la maggioranza dei suffragi.

Con effetto immediato, quindi, si insediano i membri eletti: il **Presidente**, il/i **Vice Presidente/i**, il **Segretario** e il **Tesoriere** (o il **Segretario-Tesoriere**), i **Consiglieri**.

Articolo 15 (Il Presidente)

Presidente:

- è eletto direttamente dall'Assemblea
- resta in carica 3(tre) anni e può essere rieletto
- convoca l'Assemblea a norma del presente Statuto;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- compie, su conforme delibera del Consiglio Direttivo, atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- sovrintende al democratico e corretto funzionamento degli organi del Comitato nel rispetto delle norme dello statuto;
- può delegare il compimento di determinati atti, ovvero l'attribuzione di determinati compiti, ai Vice-Presidenti, ad altri membri del Consiglio Direttivo oppure ad altri Membri del Comitato;
- ha facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo esperti o persone, i cui pareri rivestano interesse ed utilità per i temi dibattuti o il cui contributo operativo possa favorire significativamente il perseguimento degli scopi sociali.

Durante le votazioni, in caso di parità, il voto del Presidente ha valore doppio.

In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto che ritiene necessario per la tutela degli interessi del Comitato, provvedendo, prima possibile, ad informare il Consiglio Direttivo delle proprie decisioni per la successiva ratifica.

In caso di sua assenza o di suo impedimento le sue funzioni sono svolte *pro tempore* da uno dei Vice-presidenti.

Articolo 16

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 17 (3) membri dispari, scelti tra i Membri dall'assemblea generale, dura in carica **2(due) anni** e i suoi componenti sono rieleggibili.

Può cooptare nel suo seno Membri in sostituzione di componenti dimissionari o decaduti con un massimo del 50% (cinquanta per cento).

Il Consiglio, laddove delegato dall'assemblea, nella riunione immediatamente successiva designa nel suo ambito il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.

A. Convocazione

Il Consiglio Direttivo viene convocato ogni qual volta lo decida il Presidente o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti.

La convocazione spetta al Presidente e deve avvenire almeno **8 (otto) giorni** prima della riunione, con comunicazione via social (Signal o altro) a tutti i componenti del Consiglio e contestuale pubblicazione sul sito WEB del Comitato (laddove venisse realizzato).

Nell'avviso di convocazione vanno indicati la sede, l'ora di inizio e l'ordine del giorno.

La convocazione va estesa anche al Collegio dei Soci Fondatori che hanno diritto di partecipare a titolo consultivo.

B. Validità

Le riunioni del Consiglio sono valide solo se sono presenti un numero di consiglieri pari almeno a 1/3 (un terzo) dei membri che lo compongono. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.

C. Attività

Dell'esito delle riunioni del Consiglio Direttivo sarà redatto un verbale di sintesi che sarà a disposizione dei Membri presso la sede istituzionale e verrà pubblicato sul sito WEB (laddove venisse realizzato).

L'elenco completo delle decisioni prese fino a quel momento verrà in ogni caso comunicato in occasione della prima Assemblea dei Membri.

D. Compiti e Attribuzioni

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione del Comitato. Spetta al Consiglio Direttivo:

- curare e mantenere i rapporti con le strutture esterne;
- rappresentare il Comitato a tutti i livelli nei confronti delle istituzioni, delle forze politiche, sociali ed economiche;
- compiere e deliberare in merito ad ogni operazione che abbia attinenza e che sia utile al conseguimento dell'oggetto sociale;
- elaborare le linee della politica finanziaria, i bilanci preventivi e consuntivi (in caso di partite contabili);
- eleggere fra i propri componenti i Funzionari e i Dirigenti;
- proporre la nomina di rappresentanti esterni e di delegati ad eventuali strutture di secondo grado;
- deliberare in merito alla costituzione di specifici organismi e dei Comitati Esecutivi;
- deliberare in merito alle iniziative e all'organizzazione e l'attivazione di eventuali servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutarî;
- costituire le strutture necessarie alla realizzazione dei deliberati, nominandone i responsabili e stabilendone gli assetti e compiti;
- assumere e licenziare eventuale personale stabilendone il trattamento economico e normativo nell'ambito delle direttive del bilancio;
- deliberare sulla rappresentanza legale nei limiti previsti dallo statuto;
- deliberare in merito alla costituzione di enti, consorzi, cooperative o società;
- decidere la convocazione e le modalità dell'Assemblea
- decidere su affiliazioni o adesioni ad altre associazioni a qualsiasi livello, stabilendone le modalità
- decidere sulle richieste di adesione o affiliazione di altre associazioni che ne facciano richiesta;
- deliberare la concessione di patrocinî
- acquisire o noleggiare attrezzature;
- decidere sulla partecipazione ad organismi e strutture, con uguali finalità a qualsiasi livello purché utili al conseguimento dell'oggetto sociale;

E' in sua facoltà **redigere regolamenti interni**, per la disciplina dell'attività del Comitato, i quali dovranno essere sottoposti all'Assemblea dei Membri per la ratifica.

Ciascun membro del Direttivo, a fronte di argomenti specifici, può proporre la partecipazione, senza diritto di voto, alle riunioni del Direttivo, di persone "esperte" che aiutino il Direttivo stesso a discutere o promuovere le sue iniziative. Tale partecipazione deve essere approvata dalla maggioranza dei membri.

Il Direttivo può decidere a maggioranza di ammettere ulteriori membri , senza diritto di voto

Articolo 17

(Regolamenti interni)

I **regolamenti interni** sono predisposti e ratificati dal Consiglio Direttivo allo scopo di disciplinare l'attività del Comitato. Una volta redatti e approvati dal Consiglio, essi dovranno essere sottoposti all'Assemblea dei Membri per l'approvazione finale.

Articolo 18

(Il Segretario)

Il Segretario sovrintende, organizza ed esegue e/o coordina l'esecuzione dei deliberati degli organi del Comitato.

Il Segretario:

- redige i verbali dell'Assemblea dei Membri, delle riunioni del Consiglio Direttivo
- cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle Assemblee dei Membri, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali;

- svolge tutte le mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo;
- presiede al buon funzionamento delle strutture operative e del personale (laddove previsto);
- avanza proposte agli organi per il miglioramento dell'attività del Comitato;
- contribuisce all'analisi, ideazione, progettazione esecutiva di nuove proposte e iniziative anche in collegamento con altre organizzazioni;
- può delegare le proprie funzioni ad altri componenti del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Consigliere più anziano in età.

Articolo 19

(Il Tesoriere)

Il tesoriere presiede alla buona amministrazione economica del Comitato.

Il tesoriere:

- tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa
- redige i bilanci (in caso di partite contabili);
- cura eventuali incassi e pagamenti, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo;
- non ha potere di firma disgiunta su documenti di carattere economico ed amministrativo, salvo specifica delega *ad personam*.

Qualsiasi documento di carattere amministrativo e/o finanziario devono essere controfirmati dal Presidente, salvo speciale delega.

La carica di Tesoriere può essere assunta dal Segretario che diviene, così, Segretario-Tesoriere

Articolo 20

(Titolo delle Cariche Istituzionali)

Tutte le cariche degli Organi del Comitato sono elettive e gratuite.

TITOLO V

-PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO –

Articolo 21

(Patrimonio)

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- eventuali quote sociali annuali (stabilite dal Consiglio Direttivo e/o sulla base di un apposito regolamento interno);
- altri contributi degli aderenti;
- eventuali entrate e compensi per i servizi erogati
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti al Comitato a qualunque titolo.

Il Comitato risponde solo con il proprio patrimonio. I Membri rispondono limitatamente alle eventuali quote sociali versate annualmente.

Il patrimonio del Comitato può essere costituito:

- dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà del Comitato
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di eventuali bilanci
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti

Articolo 22

(Durata degli esercizi sociali e bilanci)

L'esercizio finanziario, dove sussistente, va dal **1** (uno) **gennaio** al **31** (trentuno) **dicembre** di ogni anno. In caso di partite contabili, il Consiglio Direttivo entro **90** (novanta) **giorni** dalla chiusura dell'esercizio dovrà

redigere il bilancio consuntivo dell'anno appena conclusosi, da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea Ordinaria Annuale dei Membri.

Il bilancio preventivo viene approvato dall'Assemblea dei Membri entro il **30** (trenta) **novembre** dell'anno precedente a quello di esercizio. Se ciò non fosse motivatamente attuabile, è possibile fruire di una deroga entro e non oltre il 30 aprile dell'anno di esercizio.

Il bilancio consuntivo viene approvato dall'Assemblea dei Membri entro il **30** (trenta) **aprile** dell'anno successivo a quello di esercizio. Se ciò non fosse motivatamente attuabile, è possibile fruire di una deroga entro e non oltre il 31 luglio dell'anno successivo a quello di esercizio.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede del Comitato durante i **15** (quindici) **giorni** che precedono l'assemblea e finché viene approvato. I soci possono prenderne visione.

Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

In assenza di partite contabili (entrate e/o uscite) nell'anno di esercizio, il Consiglio Direttivo non è tenuto a redigere alcun bilancio.

TITOLO VI

-REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglimento -

Articolo 23

(Revisione)

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea dei Membri mediante la convocazione di un'Assemblea Straordinaria unicamente dedicata a tal fine e con una maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei presenti. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Membri, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 24

(Scioglimento)

Lo scioglimento del Comitato può essere deliberato dall'Assemblea Generale con voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Membri.

In caso di scioglimento (o comunque di cessazione dell'attività) per qualsiasi causa, il patrimonio residuo del Comitato, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà obbligatoriamente devoluto (escludendo ogni riparto tra i Membri) ad altra associazione o comitato con finalità analoghe oppure ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII

-DISPOSIZIONI FINALI -

Articolo 25

(Norme transitorie)

Sono da considerarsi validi a tutti gli effetti gli atti e le delibere sia del Presidente sia del Consiglio Direttivo disposti diversamente da quanto quivi contemplato, nel periodo antecedente all'entrata in vigore del presente Statuto, purché rientranti nel perimetro dell'Atto Costitutivo del 28 marzo 2026

Articolo 26

(Entrata in Vigore)

Il presente statuto entrerà in vigore a partire dal giorno successivo alla sua approvazione assembleare.

Articolo 27

(Rinvio Legislativo)

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione i regolamenti interni, nonché le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.

Il Presidente dell'Assemblea

Il Segretario dell'Assemblea

Il Presidente del Comitato

Il Segretario del Comitato